

ASSOCIAZIONE APS PICCOLE RUOTE

C.F.: 92042600798

----- § -----

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 20 MAGGIO 2023

L'anno 2023, Sabato 20 del mese di Maggio alle ore 16.00 presso la sede legale, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione APS Piccole Ruote per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica statuto sociale trasferimento sede sul Comune di Serrastretta;**
- 2) Varie ed eventuali.**

E' presente il presidente della società, Molinaro Aurelio, ed il segretario Fazio Sergio, constatata la presenza della maggioranza assoluta dei 2/3 ai sensi dell'art 13 dello Statuto Sociale di tutti i soci nelle persone di:

Fazio Angela, Petrone Rosalia, Fazio Ivo, Fazio Sergio, Molinaro Aurelio, Maruca Franceschina, Fazio Rossana, Gigliotti Marco, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed atta per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato.

OGGETTO PRIMO

Su invito del Presidente il Segretario espone le motivazioni legate alla modifica del Comune relativo alla sede legale e di conseguenza allo Statuto dell'Associazione, in quanto è stata trovata sede più idonea per lo svolgimento dell'attività. Dopo un'approfondita riflessione è l'apporto propositivo di tutti i soci, si delibera all'unanimità di modificare la sede Legale dell'associazione dall'attuale C.da Marta - Decollatura in via L.De Fazio 4- Serrastretta a decorrere dal 22 Maggio 20223 e di autorizzare il Presidente ad effettuare tutte le necessarie comunicazioni presso i vari Enti.

OGGETTO SECONDO

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alla ore 17:40 previa lettura ed approvazione del presente verbale da parte di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
(Fazio Sergio)

Il Presidente
(Molinaro Aurelio)

Per approvazione e presa visione i soci:

- FAZIO ANGELA
- PETRONE ROSALIA
- FAZIO IVO
- FAZIO SERGIO
- MOLINARO AURELIO
- MARUCA FRANCESCHINA
- FAZIO ROSSANA
- GIGLIOTTI MARCO

Fazio Angela
Petrone Rosalia
Fazio Ivo
Fazio Sergio
Molinaro Aurelio
Maruca Franceschina
Rossana Fazio
Marco Gigliotti

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO
5 GIU. 2023
Imposta versata Euro 200,00



IL FUNZIONARIO
Anna Plastino

Pagina 2 di 2



STATUTO SOCIALE

Associazione di Promozione Sociale Piccole Ruote

* * * * *

Art. 1

È costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato A.P.S. di promozione sociale Piccole Ruote – in sigla APS Piccole Ruote. L'A.P.S. in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice civile. L'A.P.S. ha sede in Serrastretta (CZ), Via L. De Fazio 4. L'A.P.S. Piccole Ruote è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fine di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana. I contenuti e la struttura dell'A.P.S. sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'A.P.S. L'A.P.S. si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'articolo 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R.N. 12/95 e D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione. I contenuti e la struttura dell'A.P.S. sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'A.P.S. stessa. La durata dell'A.P.S. è illimitata. L'A.P.S. di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs n. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile. L'A.P.S. opererà nel territorio della Regione Calabria in via prevalente ma anche sul territorio Nazionale e comunitario.

Art. 2

L'A.P.S. non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. L'A.P.S. potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle Leggi. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzazione e gestione di manifestazioni in luoghi pubblici e privati, sagre, spettacoli, manifestazioni teatrali, convegni, fiere, mostre, eventi di intrattenimento in genere e in qualsiasi forma e luogo leciti che siano;
- Organizzazione e gestione di manifestazioni all'interno di ospedali, case famiglie, orfanotrofi;
- Beneficenza intesi come lettere q, r, u, dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e qualunque altra forma consentita;
- Tutela dei diritti civili intesi come lettere n, o, p, w dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017;
- Promozione della cultura e dell'arte, in qualunque forma espressa, e della salvaguardia ambientale intesi come lettere e, f, i, v, k, s dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'A.P.S. potrà assumere e ingaggiare ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'A.P.S. stessa, richiedere e partecipare a bandi Comunitari, Statali, Regionali, Comunali o di altre associazioni che perseguono gli stessi fini. L'A.P.S. potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 3

Il patrimonio dell'A.P.S. è costituito da:

- beni mobili e immobili e danaro pervenuti all'A.P.S. per donazione o successione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'A.P.S. sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'A.P.S., si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito. I beni possono essere acquisiti dall'A.P.S. e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

Art. 4

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative ordinarie o straordinarie annue o periodiche dei soci che il consiglio direttivo dovrà stabilire annualmente. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione;
- contributi volontari dei soci, eventuali contributi di enti pubblici o di qualsiasi altro genere di soggetto, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- eventuali introiti di manifestazioni attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni, elargizioni, offerte, lasciti e contributi effettuati sia da persone fisiche che da enti pubblici privati e da persone giuridiche, da contributi volontari dei soci;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio, donazioni e lasciti testamentari, da convenzioni, di organismi internazionali ECC; ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno e decorre dall'01 gennaio di ogni anno ed i bilanci. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 e 14 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto all'A.P.S. di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'A.P.S. ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 6

Soci dell'A.P.S. possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Sono soci dell'A.P.S. tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'A.P.S. è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione



comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (o altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) del presente Stato. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6.

Art. 8

Le categorie dei soci sono le seguenti:

1. fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'A.P.S.;
2. ordinari: coloro che aderiscono all'A.P.S. successivamente alla fase costitutiva.
3. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
4. benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'A.P.S.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa stabilita dall'A.P.S. ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'A.P.S. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.117/2017. L'A.P.S. di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs.117/2017. I rapporti tra l'A.P.S. ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 9

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 16, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'A.P.S.; hanno, diritto a frequentare i locali e gli impianti di cui fruisce l'A.P.S. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art. 10

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie- e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali. Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di

assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. La quota o il contributo associativo sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità. In sintesi, il socio può recedere dall'A.P.S. mediante comunicazione scritta all'Assemblea. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'A.P.S. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 11

Organi dell'A.P.S. sono:

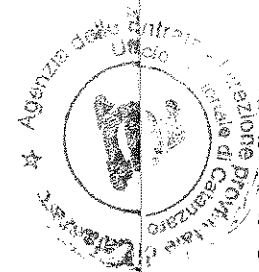
- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'A.P.S. a mezzo lettera, fax, e-mail ecc e comunque scegliendo le modalità che consentono la maggior diffusione dell'informazione da comunicarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nel documento devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché "ordine del giorno. La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di dieci giorni di cui sopra. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'A.P.S.; c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'A.P.S.; d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie; e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente. L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile; d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno; e) sullo scioglimento dell'A.P.S. e sulle modalità di liquidazione.

Art. 13

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'A.P.S. si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.



Art. 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 deleghe se il numero degli associati è inferiore a 500, 5 deleghe se il numero è superiore a 500. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'A.P.S. ed in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 13.

Art. 16

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'A.P.S. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: -essere soci effettivi dell'A.P.S. e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 6 del presente Statuto; Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti, di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'A.P.S., del Vicepresidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri Consiglieri. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione. L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente è vietato ricoprire la medesima carica sociale presso altre Società ed Associazioni che svolgono lo stesso tipo di attività. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 18

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'A.P.S. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno 1/2 dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività amministrativa dell'A.P.S. e su quant'altro stabilito dallo Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vicepresidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il

Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.S. nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Cura l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 20

La durata dell'A.P.S. è illimitata. L'A.P.S. potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa deve essere devoluto ad altra A.P.S. avente finalità analoga, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.117/2017.

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'A.P.S. o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice civile.

Art. 23

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24

È nominato l'Organo di Revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Serrastretta, 20.05.2023

Al Presidente
